

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/60 DELLA COMMISSIONE****del 5 gennaio 2023****relativo all'autorizzazione dell'estere metilico dell'acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte (titolare dell'autorizzazione: BASF SE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale, <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) La sostanza estere metilico dell'acido linoleico coniugato (t10, c12) è stata autorizzata per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ed è stata inclusa nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite». Tale sostanza è stata iscritta successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) L'inclusione dell'estere metilico dell'acido linoleico coniugato (t10, c12) nel gruppo «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite» si basava su una relazione del 18 marzo 1994 del comitato scientifico per l'alimentazione animale relativa alla classificazione delle vitamine nell'allegato della direttiva 70/524/CEE. Secondo tale relazione la sostanza aveva un effetto analogo a quello di una vitamina.
- (4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, il 13 ottobre 2010 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'estere metilico dell'acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte. Il richiedente ha chiesto la classificazione dell'additivo nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nel parere del 3 dicembre 2015 <sup>(3)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'estere metilico dell'acido linoleico coniugato (t10, c12) utilizzato nell'alimentazione dei suini da ingrasso e delle vacche da latte non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Per quanto riguarda i suini da ingrasso, l'Autorità ha concluso che l'estere metilico dell'acido linoleico coniugato (t10, c12) potrebbe migliorare il rapporto mangime/peso. Aumenta di fatto la consistenza del grasso grazie a un aumento della quantità di acidi grassi saturi nel grasso sottocutaneo. Si osserva inoltre un aumento del grasso intramuscolare nonché del suo grado di saturazione e di mazzatura. L'estere metilico dell'acido linoleico coniugato (t10, c12) potrebbe anche migliorare la percentuale di carne magra in rapporto al grasso sottocutaneo della carcassa. Per quanto riguarda le vacche da latte, l'Autorità ha concluso che

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal 2016;14(1):4348.

